

PROVINCIA DI BERGAMO



STATUTO

DELIBERA N. 4 DEL 18/02/2002.

TITOLO I: PRINCIPI GENERALI

Art.1

La Provincia

1. La Provincia di Bergamo é Ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione della Repubblica Italiana, dalle leggi generali dello Stato e dal presente Statuto.
2. La Provincia, Ente locale intermedio fra i Comuni bergamaschi e la Regione Lombardia, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo civile, sociale ed economico. In particolare promuove:
 - a) lo sviluppo integrale della persona come elemento fondante della società;
 - b) la rimozione di ogni ostacolo che limiti di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, e la parità fra di essi, la valorizzazione delle pari opportunità dei sessi nella vita amministrativa e la cultura delle differenze;
 - c) la solidarietà sociale ed economica;
 - d) la conoscenza e la valorizzazione della propria storia e della propria cultura;
 - e) la coscienza ambientale quale condizione indispensabile per la tutela e la valorizzazione del territorio;
 - f) la cultura della pace e della cooperazione internazionale;
 - g) la partecipazione e collaborazione responsabile dei cittadini, delle associazioni e degli enti operanti sul territorio provinciale, secondo il principio della sussidiarietà e con il metodo della massima trasparenza;
 - h) la più ampia informazione dei propri compiti istituzionali, dell'attività svolta, dei programmi dando piena comprensibilità a tutti i suoi atti.
3. Consapevole della propria storia e delle proprie tradizioni, la Provincia asseconda e valorizza la vocazione europea ed internazionale promuovendo e intrattenendo rapporti sociali e culturali con enti e comunità locali di Paesi europei ed extraeuropei, nelle forme previste dalla legge.
4. La Provincia è titolare di funzioni proprie e di autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria, nell'ambito del presente Statuto e dei Regolamenti e delle Leggi di coordinamento della finanza pubblica. Esercita, altresì, secondo le leggi dello Stato e della Regione Lombardia, le funzioni da essi attribuite e delegate.
5. L'azione amministrativa della Provincia é improntata a criteri di efficacia, economicità e pubblicità.

Art. 2

Territorio, sede e gonfalone

1. La circoscrizione provinciale di Bergamo é parte del territorio della Regione Lombardia: essa confina a nord con la provincia di Sondrio, ad est con la provincia di Brescia, a sud con la provincia di Cremona, a sud-ovest con la provincia di Milano e a nord-ovest con la provincia di Lecco.
2. La Provincia ha sede nel Palazzo Provinciale sito nel Comune capoluogo di Bergamo.
3. La Provincia ha il proprio gonfalone ed il proprio stemma, adottati ed approvati nei modi di legge. L'uso dello stemma e del gonfalone è riservato esclusivamente alla Provincia, fatta salva la facoltà di concedere l'uso dello stemma, secondo apposito regolamento, ad altri enti od associazioni operanti nel territorio provinciale.

Art. 3

Rapporti con la Regione, con i Comuni e con le Comunità Montane

1. La Provincia impronta la propria attività a criteri di cooperazione con la Regione Lombardia, con i Comuni e con le Comunità Montane della circoscrizione provinciale, al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali nel rigoroso rispetto del principio di sussidiarietà.
2. La Provincia concorre con i Comuni e con le Comunità Montane alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione Lombardia e provvede, per quanto di competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

TITOLO II: FUNZIONI, COMPITI, CIRCONDARI E FORME DI INTERVENTO

Art. 4

Le funzioni della Provincia

1. La Provincia é titolare di funzioni proprie, riguardanti vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale, nei seguenti settori e in quant'altro assegnato per legge, e di quelle conferitele con legge dello Stato e della Regione secondo il principio di sussidiarietà:
 - a) difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente e prevenzione delle calamità;
 - b) tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche;
 - c) valorizzazione dei beni culturali;
 - d) viabilità e trasporti;
 - e) protezione della flora e della fauna, parchi e riserve naturali;
 - f) caccia e pesca nelle acque interne;
 - g) organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore;

h) servizi sanitari, di igiene e profilassi pubblica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale,

i) compiti connessi alla istruzione secondaria di secondo grado ed artistica ed alla formazione professionale, compresa l'edilizia scolastica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale;

l) raccolta ed elaborazione dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali operanti nella circoscrizione provinciale.

2. La Provincia svolge le proprie funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle formazioni sociali.

3. La Provincia, in collaborazione con i Comuni e con le Comunità Montane, sulla base di programmi promuove e coordina attività nonché realizza opere di rilevante interesse provinciale sia nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo.

Art. 5

Compiti di programmazione e pianificazione

1. La Provincia assume la programmazione pluriennale e l'attività per progetti come metodo costante della propria attività e a tal fine provvede o concorre a raccogliere i dati occorrenti, a formulare ipotesi, ad adottare proposte con particolare riferimento agli ambiti economico, territoriale ed ambientale.

2. In particolare la Provincia:

a) propone gli indirizzi generali dello sviluppo economico e sociale del territorio, in coerenza con i programmi regionali, sentiti gli enti locali, le organizzazioni sindacali dei lavoratori, gli imprenditori e le parti sociali;

b) concorre alla determinazione del programma regionale di sviluppo e degli altri programmi e piani regionali secondo norme dettate dalla legge regionale;

c) formula e adotta, con riferimento alle previsioni e agli obiettivi del programma regionale di sviluppo, propri programmi pluriennali sia di carattere generale che settoriale e promuove il coordinamento dell'attività programmatoria dei Comuni favorendo forme di collaborazione e associazione tra gli stessi.

3. La Provincia, inoltre, predisporre ed adotta il piano territoriale di coordinamento che, ferme restando le competenze dei Comuni ed in attuazione della legislazione e dei programmi regionali, determina indirizzi generali di assetto del territorio e, in particolare, indica:

a) le diverse destinazioni del territorio in relazione alla prevalente vocazione della sue parti;

b) la localizzazione di massima delle maggiori infrastrutture e delle principali linee di comunicazione;

c) le linee di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica ed idraulico-forestale ed in genere per il consolidamento del suolo e la regimazione delle acque;

d) le aree nelle quali sia opportuno istituire parchi o riserve naturali.

4. I programmi pluriennali e il piano territoriale di coordinamento sono trasmessi alla Regione ai fini di accertarne la conformità agli indirizzi regionali della programmazione socio-economica e territoriale.

5. Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai Comuni, la Provincia esercita le funzioni ad essa attribuite dalla Regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento.

6. La Provincia accerta che gli enti e le Amministrazioni pubbliche, nell'esercizio delle rispettive competenze, si conformino al piano territoriale di coordinamento e tengano conto dei programmi pluriennali provinciali.

Art. 6 Circondari

1. La Provincia di Bergamo, al fine di corrispondere alle esigenze della popolazione e per la migliore funzionalità dei servizi e per favorire la partecipazione dei cittadini, può suddividere il territorio in circondari quali ambiti territoriali omogenei in cui costituire sedi secondarie di uffici decentrati, e con apposito regolamento ne disciplina l'istituzione, la composizione e l'organizzazione in uffici e servizi, nonché l'istituzione dell'assemblea dei sindaci e le modalità di nomina del presidente del circondario.

2. La Provincia di Bergamo individua i circondari in base all'ampiezza e natura del territorio, al patrimonio ed infrastrutture e servizi esistenti, e alla vocazione dell'area ed alla sua storia, nonché tenendo conto, ove possibile, dell'esistenza di istituzioni, enti o strutture già esistenti sul territorio.

Art. 7 Servizi pubblici

1. Nell'ambito delle proprie funzioni o di quelle assegnate, la Provincia assume e gestisce servizi pubblici aventi per oggetto produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo civile ed economico della comunità provinciale.

2. A tal fine la Provincia favorisce forme associative e di cooperazione con gli altri enti locali o tra questi, secondo modalità e strumenti previsti dalla legge.

3. La gestione di tale attività ed opere avviene attraverso le forme dei servizi pubblici:

a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o un'azienda;

b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati;

f) nelle altre forme previste dalla legge.

Art. 8 **Aziende speciali**

1. L'azienda speciale é Ente strumentale della Provincia, dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto approvato dal Consiglio Provinciale.

2. La costituzione della azienda speciale ha luogo mediante apposita deliberazione del Consiglio Provinciale, assunta con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, con la quale si approva lo statuto aziendale ed il piano tecnico-finanziario, si conferisce il capitale di dotazione, si individuano i mezzi finanziari da trasferire e si determinano le finalità, gli indirizzi e gli obiettivi dell'azienda.

3. Il Consiglio di amministrazione elegge il Presidente nel suo seno e nomina il Direttore.

4. Le funzioni del Presidente sono disciplinate dallo statuto dell'azienda e dai regolamenti.

5. Al Direttore compete la responsabilità gestionale e la rappresentanza legale dell'azienda speciale. Il Direttore partecipa alle riunioni del Consiglio di amministrazione e può fungere da segretario. Le funzioni del Direttore sono disciplinate dallo statuto e dai regolamenti.

6. La nomina e la revoca del Consiglio di Amministrazione delle aziende speciali della Provincia, nella composizione determinata dallo statuto aziendale, spettano al Presidente della Provincia sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Provinciale.

7. Nei confronti del Consiglio di amministrazione delle aziende speciali della Provincia opera la sfiducia costruttiva nei modi e nelle forme previste per la Giunta Provinciale; per i singoli amministratori opera l'istituto della revoca previsto per gli Assessori Provinciali.

Art. 9 **Istituzioni**

1. Per la gestione dei servizi sociali la Provincia può avvalersi della collaborazione di associazioni di volontariato, di cooperative o di associazioni private, ovvero può costituire una o più istituzioni.

2. Organi dell'istituzione sono il Consiglio di amministrazione, il Presidente e il Direttore al quale compete la responsabilità gestionale.

3. L'istituzione informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

4. La nomina e la revoca del Consiglio di Amministrazione delle Istituzioni della Provincia spettano al Presidente della Provincia, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Provinciale.

5. Nei confronti del Consiglio di amministrazione delle istituzioni della Provincia opera la sfiducia costruttiva nei modi e nelle forme previste per la Giunta Provinciale; per i singoli amministratori opera l'istituto della revoca previsto per gli Assessori Provinciali.

Art. 10 Consorzi

1. La Provincia, per la gestione associata di uno o più servizi, può costituire consorzi con Comuni e Province, secondo le norme vigenti.

TITOLO III: ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I: PARTECIPAZIONE IN GENERE

Art. 11 Organismi di partecipazione

1. La Provincia, nell'ambito delle leggi che la disciplinano, promuove, valorizza e sollecita la partecipazione all'azione amministrativa ed al governo del territorio, dei cittadini liberamente consociati in associazioni costituite senza scopo di lucro ed aventi finalità sociali, culturali, scientifiche, educative, sportive, ricreative, turistiche, di tutela e valorizzazione delle risorse naturali ed ambientali e di salvaguardia del patrimonio storico, culturale e artistico della comunità provinciale. A tale scopo viene istituita nel seno del Consiglio Provinciale una apposita Commissione per la partecipazione.

2. In funzione della loro rilevanza provinciale per la tutela degli interessi collettivi, potranno altresì essere riconosciute forme di coordinata rappresentatività per categorie omogenee.

3. Con apposito regolamento vengono individuati i criteri per la loro rappresentatività e partecipazione alla azione amministrativa della Provincia, ed i requisiti per la iscrizione nell'apposito albo che verrà istituito dalla Provincia con delibera di Consiglio.

Art. 12 Diritto di iniziativa e consultazione

1. La Provincia garantisce il diritto di iniziativa e consultazione da parte dei cittadini, singoli o associati, per la migliore tutela degli interessi collettivi.

2. Riconosce altresì il diritto alla tempestiva consultazione degli atti deliberativi

dell'Ente.

3. Tali diritti vengono esercitati dai cittadini, singoli o associati, attraverso la presentazione di istanze, petizioni e proposte e richieste di consultazioni rivolte comunque al soddisfacimento ed alla tutela di interessi collettivi a valenza provinciale e di competenza della Provincia.

Art. 13 **Riunioni**

1. Per il concreto esercizio della partecipazione all'azione amministrativa, la Provincia, oltre a promuovere iniziative proprie, consente e favorisce l'utilizzo di locali e altri spazi a disposizione per riunioni o assemblee.

2. E' facoltà dei Consiglieri Provinciali indirle e parteciparvi ai fini di consultazione, anche per ambiti territoriali circoscritti.

3. L'uso dei locali e degli spazi viene disciplinato dal regolamento vigente per la concessione in uso temporaneo occasionale dei locali del patrimonio provinciale.

Art. 14 **Istanze**

1. I cittadini, singoli o associati, portatori di interessi diffusi possono presentare istanze rivolte ad ottenere chiarimenti e informazioni o la sospensione temporanea di provvedimenti per gravi e motivate ragioni di pubblico interesse.

2. L'istanza, presentata in forma scritta a firma del legale rappresentante o dai soggetti a ciò legittimati, viene tempestivamente esaminata dalla Commissione consiliare alla partecipazione, che esprime il parere in proposito rinviando, in caso di ammissibilità, all'organo competente per l'emanazione del provvedimento.

L'organo collegiale decide nella prima seduta immediatamente successiva all'espressione del parere da parte della Commissione consiliare e analogamente il dirigente competente decide con immediatezza in ordine a quanto di sua competenza.

3. Qualora ragioni d'urgenza non consentano indugi, l'organo competente assume il provvedimento finale indipendentemente dalla presentazione di eventuali istanze.

Art. 15 **Petizioni**

1. I cittadini, singoli o associati, residenti nella provincia possono rivolgere petizioni al Consiglio Provinciale per esporre comuni necessità o chiedere l'adozione di provvedimenti amministrativi.

2. La petizione, presentata in forma scritta e sottoscritta, é sottoposta tempestivamente e pregiudizialmente all'esame della Commissione consiliare alla partecipazione, che esprime il parere a riguardo della sua ammissibilità, inoltrandola, in tal caso, all'Organo competente per l'emanazione del provvedimento.

Art. 16

Proposte

1. I cittadini, singoli o associati, residenti nella provincia possono presentare proposte articolate di deliberazioni che la Provincia avrebbe interesse ad adottare.
2. La proposta, presentata in forma scritta e sottoscritta dal proponente, è sottoposta tempestivamente e pregiudizialmente all'esame della Commissione consiliare alla partecipazione che esprime il parere a riguardo della sua ammissibilità, inoltrandola, in tal caso, all'Organo collegiale competente che delibera se approvarla o respingerla, dandone in entrambi i casi adeguata motivazione, nella seduta immediatamente successiva alla comunicazione del parere da parte della Commissione consiliare.

Art. 17

Partecipazione degli interessati al procedimento

1. Qualunque soggetto - pubblico o privato - nei confronti del quale un provvedimento della Provincia é destinato a produrre effetti ovvero dal quale possa subire pregiudizio, ha facoltà di intervenire nel procedimento secondo quanto disposto dagli artt. 7 e seguenti del Capo III° della legge n. 241 del 7 agosto 1990, nei modi previsti da apposito regolamento e comunque fatto salvo quanto riconosciuto ai cittadini singoli e associati dalle vigenti leggi.

Art. 18

Diritto di intervento nei procedimenti

1. Chiunque sia portatore di un diritto o di un interesse legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo ha facoltà di intervenire, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge o dal regolamento.
2. La Provincia deve rendere pubblico il nome del funzionario responsabile della procedura, di colui che è delegato ad adottare le decisioni in merito ed il termine entro cui le decisioni devono essere adottate.

Art. 19

Procedimenti ad istanza di parte

1. Nel caso di procedimenti per istanza di parte, l'interessato può chiedere di essere sentito dal funzionario o dall'Amministratore che deve pronunciarsi in merito.
2. Il funzionario o l'Amministratore devono sentire l'interessato entro 30 giorni dalla richiesta o nel termine inferiore stabilito dal regolamento.
3. Ad ogni istanza rivolta ad ottenere l'emanazione di un atto o provvedimento amministrativo, deve essere data opportuna risposta per iscritto nel termine stabilito nel regolamento, comunque non superiore a 60 giorni.
4. Nel caso l'atto o provvedimento richiesto possa incidere negativamente su diritti o interessi legittimi di altri soggetti, il funzionario responsabile deve dare loro comunicazione della richiesta ricevuta.

5. Tali soggetti possono inviare alla Provincia istanze, memorie, proposte o produrre documenti entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e in tal caso decorre nuovamente il termine che non può comunque essere superiore a 60 giorni.

Art. 20

Procedimenti a impulso d'ufficio

1. Nel caso di procedimento a impulso d'ufficio il funzionario responsabile deve darne comunicazione ai soggetti i quali siano portatori di diritti o interessi legittimi che possano essere pregiudicati dall'adozione dell'atto amministrativo, indicando il termine non minore di 15 giorni, salvo i casi di particolare urgenza individuati dal regolamento, entro il quale gli interessati possono presentare istanze, memorie, proposte o produrre documenti.

2. I soggetti interessati possono, altresì, nello stesso termine, chiedere di essere sentiti personalmente dal funzionario responsabile o dall'Amministratore che deve pronunciarsi in merito.

3. Qualora, per l'elevato numero degli interessati, sia particolarmente gravosa la comunicazione personale di cui al primo comma, è consentita sostituirla con la pubblicazione in spazi pubblicitari e con ogni altro mezzo necessario a darne opportuna divulgazione.

Art. 21

Determinazione del contenuto dell'atto

1. Nel casi previsti dai due articoli precedenti, e sempre che siano state puntualmente osservate le procedure ivi previste, il contenuto volitivo dell'atto può risultare da un accordo tra il soggetto privato interessato e la Giunta Provinciale.

2. In tal caso è necessario che di tale accordo sia dato atto nella premessa e che il contenuto dell'accordo medesimo sia comunque tale da garantire il pubblico interesse e l'imparzialità della Provincia.

Art. 22

Consultazioni

1. La Provincia può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all'attività amministrativa, con le forme stabilite nel regolamento.

2. La Provincia può altresì indire consultazioni, anche su proposta di Comuni, enti, sindacati dei lavoratori, organizzazioni di categoria, associazioni, comitati, istituzioni scientifiche e culturali, studiosi ed esperti.

3. Nell'ambito di detta funzione possono essere istituite anche Consulte permanenti per materie omogenee.

4. La Provincia può avvalersi di consultazioni con il metodo del campione, mediante questionari.

5. Le modalità ed i termini di consultazione, come la istituzione e la disciplina delle Consulte permanenti, sono stabiliti dal regolamento.

Art. 23

Referendum consultivo

1. Il Consiglio Provinciale può indire referendum consultivi su materie di esclusiva competenza della Provincia e di particolare rilevanza.
2. In relazione agli oggetti, i referendum possono svolgersi anche solo in una porzione del territorio provinciale.
3. L'indizione può essere richiesta:
 - a) dal Consiglio Provinciale a maggioranza dei Consiglieri assegnati;
 - b) da non meno del 5% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della provincia, con firme raccolte nelle forme di legge;
 - c) da non meno di 25 Consigli comunali i cui elettori complessivamente raggiungano o superino le 40.000 unità.
4. Il regolamento disciplina natura e caratteristiche oltre alle procedure, alle modalità, alle garanzie per la indizione dell'istituto referendario, per il suo svolgimento e per la dichiarazione degli esiti e dei relativi effetti.
5. Non può procedersi a più di una consultazione nell'ambito dello stesso anno e comunque non prima che siano trascorsi dodici mesi dall'ultima consultazione.
6. Non può procedersi altresì per 5 anni alla consultazione referendaria sulla stessa materia.

CAPO II

DIRITTO DI ACCESSO, DI INFORMAZIONE E DI PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 24

Principi

1. L'attività amministrativa della Provincia persegue i fini determinati dalla legge e dallo Statuto ed è retta dal criterio della massima trasparenza garantita dalla totale pubblicità degli atti, dell'informazione e della partecipazione dei cittadini.
2. Il procedimento non può essere aggravato se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.
3. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la Provincia ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.
4. La Provincia determina per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi.
5. Tale termine decorre dall'inizio d'ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte.

6. Qualora il procedimento debba essere concluso con un atto collegiale, il termine di cui al precedente quarto comma non potrà essere superiore ai 90 giorni.

7. Qualora esigenze istruttorie richiedano l'acquisizione di nuova documentazione da enti o uffici esterni all'Amministrazione o dai privati richiedenti, il termine per dare compiuto il procedimento decorrerà dalla data di ricevimento della nuova documentazione.

Art. 25

Motivazione dei provvedimenti amministrativi

1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 3.

2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

3. La motivazione non é richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.

4. In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità cui é possibile ricorrere.

Art. 26

Responsabile del procedimento amministrativo

1. Il responsabile di ciascun Settore provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all'unità organizzativa la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale.

2. Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione di cui al comma 1, é considerato responsabile del singolo procedimento il responsabile del Settore.

3. L'unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale é destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire.

Art. 27

Predeterminazione dei criteri e delle modalità per la concessione di contributi

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausilli finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate all'osservanza dei criteri e delle modalità deliberate dal Consiglio Provinciale ai quali la Giunta Provinciale dovrà attenersi.

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.

Art. 28

Accesso ai documenti amministrativi

1. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale, é riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità stabilite dal regolamento.
2. E' considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dalla Pubblica Amministrazione o, comunque, utilizzati ai fini della attività amministrativa.
3. Il diritto di accesso viene esercitato con il rimborso del solo costo di riproduzione degli atti richiesti.
4. Il procedimento amministrativo ed il diritto di accesso ai documenti amministrativi é disciplinato da apposito regolamento.
5. Per garantire ai cittadini il diritto all'accesso agli atti viene istituito un apposito ufficio per l'informazione del cittadino il cui funzionamento sarà normato da apposito regolamento.

Art. 29

Partecipazione al procedimento amministrativo

1. I soggetti di cui al precedente art. 17 anche portatori di interessi pubblici nonché portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento non coperti dal segreto o dichiarati temporaneamente riservati, e di presentare memorie scritte e documenti.
2. Le disposizioni di cui al precedente comma 1 non si applicano nei confronti dell'attività della Amministrazione Provinciale diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e programmazione; non si applica altresì ai procedimenti tributari.

Art. 30

Albo Pretorio

1. La Provincia ha un albo pretorio, ubicato ove hanno sede gli uffici della Segreteria Generale, per la pubblicazione delle deliberazioni, dei decreti, delle ordinanze, delle determinazioni, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.
2. L'albo pretorio é situato in luogo accessibile al pubblico.
3. I regolamenti provinciali, ad intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione, sono ripubblicati all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi, al fine di

portare a conoscenza degli interessati l'entrata in vigore degli stessi e determinare il termine iniziale per l'eventuale impugnazione.

TITOLO IV: DIFENSORE CIVICO

Art. 31

Istituzione e attribuzioni

1. La Provincia, al fine di assicurare la trasparenza dei propri atti nei confronti dei cittadini singoli o associati, istituisce l'ufficio del difensore civico.
2. Il difensore civico é garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa della Provincia. A tale scopo, su segnalazione dei cittadini singoli o associati, indirizza al Presidente, alla Giunta o al Consiglio Provinciale memorie ed osservazioni atte a rimuovere eventuali abusi, disfunzioni, carenze o ritardi dell'Amministrazione.
3. All'ufficio sono assegnati mezzi e persone sufficienti e idonei per il corretto e tempestivo adempimento delle funzioni attribuite, mediante delibera di Giunta.
4. Al difensore civico sono riconosciuti poteri di indagine sugli atti e sui procedimenti dell'Amministrazione Provinciale; ha quindi diritto di ottenere dalla Provincia copia degli atti e dei documenti, nonché ogni notizia connessa alle questioni trattate; egli é tenuto al segreto sulle notizie di cui é venuto in possesso per ragioni d'ufficio e che siano da mantenersi segrete o riservate ai sensi delle leggi vigenti. Al difensore civico vengono trasmessi, d'ufficio, gli ordini del giorno della Giunta e del Consiglio.
5. Il difensore civico invia entro il 31 marzo di ogni anno al Consiglio Provinciale ed ai revisori dei conti, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, formulando eventuali suggerimenti od osservazioni. Il difensore civico può anche inviare in ogni momento relazioni su questioni specifiche di particolare importanza o meritevoli di urgente considerazione. La relazione annuale viene resa pubblica nelle forme che il Consiglio Provinciale riterrà più idonee.
6. La Giunta Provinciale o il Consiglio, a seconda della competenza, esamina le relazioni adotta le determinazioni che ritiene opportune, anche in ordine:
 - alla modifica della struttura dei Servizi o Uffici;
 - alla promozione di eventuali provvedimenti disciplinari.
7. Il rapporto di lavoro tra Ente e dipendenti non costituisce oggetto di intervento del difensore civico.
8. Il difensore civico potrà inoltre essere garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa anche dei Comuni, delle Comunità Montane o Unioni di Comuni della Provincia che ne facciano richiesta, purché la possibilità di avvalersi di tale ufficio sia prevista nello Statuto del comune richiedente e previa stipula di apposita convenzione regolante i rapporti conseguenti.

Art. 32

Nomina, durata, decadenza e revoca

1. Il Consiglio Provinciale elegge il difensore civico con votazione a maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri assegnati e a scrutinio segreto, tra i cittadini residenti nel territorio nazionale che per prestigio, preparazione ed esperienza diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e competenza giuridico-

amministrativa. La scelta é operata tra tutti i candidati segnalati a seguito della preventiva consultazione con le associazioni riconosciute di cui all'art. 11 del presente Statuto e con le associazioni iscritte nel Registro Provinciale di cui alla L.R. n. 28/96. Costituirà titolo preferenziale a parità di competenza, prestigio, preparazione ed esperienza, la residenza pluriennale nel territorio provinciale. In ogni caso il difensore civico dovrà risiedere nella provincia di Bergamo per tutta la durata del mandato. Nel caso in cui nessuno dei candidati ottenga la maggioranza di cui al primo comma nelle prime tre votazioni, la designazione é effettuata dal Consiglio nella seduta successiva ed é valida se il candidato abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri assegnati alla Provincia. Qualora neppure questa maggioranza potesse raggiungersi in tale seduta dopo tre votazioni, la procedura di designazione dovrà essere effettuata dal Consiglio entro i successivi 30 giorni, sempre a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

2. Non dovrà risultare iscritto ad associazioni tali che possano pregiudicare la manifesta imparzialità.

3. L'incarico del difensore civico é incompatibile con qualsiasi carica elettiva pubblica.

4. L'incompatibilità opera di diritto e comporta la decadenza dall'ufficio. Non sono eleggibili gli Amministratori di enti o imprese a partecipazione pubblica, nonché i titolari, Amministratori e dirigenti di enti ed imprese che abbiano con la Provincia rapporti contrattuali per opere o somministrazioni, o che da essa ricevano, a qualsiasi titolo, sovvenzioni.

5. L'incompatibilità originaria o sopravvenuta comporta parimenti la decadenza dall'ufficio.

6. Il difensore civico può essere revocato dallo stesso Organo che lo ha eletto, per gravi motivi inerenti l'esercizio delle proprie funzioni, con le stesse modalità previste per la nomina.

7. Il difensore civico resta in carica per la durata del Consiglio che lo ha eletto e non può essere riconfermato che una sola volta. I poteri del difensore civico sono prorogati sino all'entrata in carica del successore.

TITOLO V: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Art. 33 Organi

1. Sono Organi della Provincia il Consiglio, la Giunta e il Presidente, e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge, dal presente Statuto e da appositi regolamenti.

2. Sono Organi gestionali il Segretario Generale, il Direttore Generale, i Dirigenti e i Quadri della Provincia, i quali esercitano le competenze loro conferite dalla Legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti.

CAPO I: IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Art. 34 Elezione

1. L'elezione dei Consiglieri Provinciali, la loro durata in carica, il numero dei Consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge, così come la loro surrogazione e sospensione.
2. Il Consiglio dura in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dalla pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali sino all'atto della proclamazione del nuovo, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili.
3. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surroga, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
4. Per quanto attiene ai casi di ineleggibilità o incompatibilità, originaria o sopravvenuta, valgono le disposizioni di legge in proposito.

Art. 35 Convocazione e svolgimento della prima seduta del Consiglio – Linee programmatiche di mandato

1. La prima seduta è convocata nei modi e nei termini di legge dal Presidente della Provincia eletto ed è presieduta dal Consigliere anziano fino alla elezione del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio.
Consigliere anziano è colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale giusta l'art. 10, 1° e 8° comma, della legge n. 962 del 10 settembre 1960, con esclusione del Presidente neo-eletto e di candidati alla carica di Presidente, proclamati Consiglieri ai sensi dell'art. 9, 7° comma, della legge n. 81 del 25 marzo 1993.
2. All'ordine del giorno della prima seduta debbono essere indicati e trattati i seguenti oggetti:
 - Surrogazione dei Consiglieri che abbiano dichiarato la propria incompatibilità con la carica o che abbiano formalmente presentato le proprie dimissioni dalla carica.
 - Convalida degli eletti alla carica di Consigliere Provinciale.
 - Elezione del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio secondo le modalità indicate nel successivo articolo. Il Presidente si insedia ed assume la presidenza del Consiglio stesso subito dopo la sua elezione.
 - Giuramento del Presidente della Provincia di fronte al Consiglio Provinciale secondo la formula di legge.
3. Entro il termine di 90 giorni, decorrenti dalla data dell'avvenuto insediamento, sono presentate da parte del Presidente della Provincia, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo che devono essere distribuite in copia ai Consiglieri 30 giorni prima della scadenza del termine di cui sopra.
4. Il Consiglio ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal

regolamento del Consiglio.

5. Con cadenza almeno annuale il Consiglio provvede, in sessione straordinaria, a verificare l'attuazione di tali linee da parte del Presidente della Provincia e dei rispettivi Assessori, e dunque entro il 30 giugno di ogni anno.

6. E' facoltà del Consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

7. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Presidente della Provincia presenta al Consiglio il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche.

Art. 36

Il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio – Modalità della elezione

1. Il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio vengono eletti con votazione separata e con voto per scheda segreta.

Viene eletto rispettivamente Presidente e Vice Presidente il candidato che abbia riportato la maggioranza qualificata dei 2/3 dei Consiglieri assegnati.

2. Se dopo la prima votazione non si dovesse ottenere tale maggioranza, si procederà, nella stessa seduta, ad una seconda votazione, sempre per scheda segreta, ove sarà sufficiente al candidato conseguire la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

3. Nel caso in cui anche la seconda votazione risulti infruttuosa, si procede alla elezione del Presidente e del Vice Presidente mediante successive votazioni fra i due candidati che hanno nella precedente votazione riportato il maggior numero di voti.

Risulterà eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di consensi che rappresentino comunque la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Fino alla elezione del Presidente il Consiglio è presieduto dal Consigliere anziano.

4. Si procederà alla nomina del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio nella prima seduta consiliare.

Art. 37

Ufficio di Presidenza del Consiglio

1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio è costituito dal Presidente del Consiglio, dal Vice Presidente del Consiglio, da un capogruppo in rappresentanza della maggioranza e due capigruppo in rappresentanza della minoranza.

2. Secondo quanto stabilito nel Regolamento del Consiglio all'Ufficio di Presidenza per l'espletamento delle sue funzioni viene assegnata l'autonoma gestione di risorse sia finanziarie, con conseguente capacità di spesa, sia strumentali, nonché attrezzature, servizi, uffici e personale dell'Amministrazione Provinciale.

Art. 38

Compiti, funzioni e surroga del Presidente del Consiglio

1. Il Presidente del Consiglio rappresenta il Consiglio provinciale, partecipa con diritto di parola alle riunioni di tutte le commissioni istituite dal Consiglio, convoca e presiede l'Ufficio di Presidenza e la Conferenza dei Capigruppo.

In caso di assenza o impedimento temporaneo per qualsiasi causa, il Presidente del Consiglio viene sostituito nei suoi compiti e funzioni dal Vice Presidente del Consiglio.

Nel caso di decadenza o impedimento definitivo da parte del Presidente del Consiglio, il Vice Presidente ne assumerà le funzioni e convocherà nel termine di venti giorni il Consiglio affinché si proceda alla elezione del nuovo Presidente.

Nel caso di contemporanea cessazione della carica o di impedimento sia del Presidente che del Vice Presidente o nel caso di contemporaneità delle dimissioni, il Consiglio viene convocato nel termine di venti giorni dal Presidente della Provincia per procedere alla nuova elezione del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio con le modalità di cui agli articoli precedenti sotto la presidenza del Consigliere anziano.

2. Compete al Presidente del Consiglio formare l'ordine del giorno tenuto conto delle indicazioni del Presidente della Provincia, convocare il Consiglio, presiederlo, disporre per l'ordinato svolgimento della seduta secondo le norme del Regolamento del Consiglio Provinciale e firmare i verbali delle sedute.

3. Il Presidente del Consiglio è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei Consiglieri o il Presidente della Provincia, inserendo nell'ordine del giorno gli argomenti richiesti.

Il Presidente del Consiglio convoca il Consiglio nei termini indicati dal Presidente della Provincia quando questi ne faccia espressa richiesta motivata.

Art. 39

Revoca del Presidente del Consiglio

1. Su richiesta di un quinto dei Consiglieri assegnati potrà essere posta all'ordine del giorno proposta di revoca del Presidente e/o Vice Presidente del Consiglio.

La proposta dovrà essere approvata dal Consiglio a maggioranza assoluta.

Art. 40

Competenze

1. Il Consiglio é l'Organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo della Provincia, dotato di autonomia funzionale ed organizzativa e nella sua attività assicura condizioni di pari opportunità tra uomo e donna secondo i principi disposti dall'art. 27 della legge 27.3.1993 n. 81.

2. Il Consiglio ha competenza in ordine agli atti fondamentali fissati dalla legge.

3. L'esercizio delle competenze consiliari non può essere delegato.

Art. 41

Convocazione

1. Il Presidente del Consiglio, sentiti la Conferenza dei Capigruppo ed il Presidente della Provincia, convoca il Consiglio con avviso scritto, anche a mezzo di telegramma, indicante la data, l'ora, il luogo dell'adunanza e gli argomenti da trattare.
L'avviso dovrà pervenire ai Consiglieri almeno 5 giorni prima dell'adunanza se trattasi di argomenti inclusi nell'ordine del giorno della sessione ordinaria.
Qualora trattasi di sedute in sessione straordinaria, l'avviso deve pervenire ai Consiglieri almeno tre giorni prima dell'adunanza. Per le sedute urgenti l'avviso di convocazione dovrà pervenire ai Consiglieri almeno 24 ore prima della seduta.
L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno dei lavori consiliari sono pubblicati all'Albo Pretorio.
2. Le sedute sono valide con la presenza della metà dei Consiglieri assegnati, salvo quanto diversamente stabilito dalla legge.
3. Nel caso di diserzione della prima seduta, il Consiglio si riunisce in seconda convocazione, da tenersi in altro giorno; in tal caso a rendere valide le adunanze è sufficiente la presenza di un terzo dei Consiglieri assegnati.
4. Il Consiglio Provinciale articola i lavori in sessioni, con la durata e secondo le modalità stabilite dal regolamento. Sono sessioni ordinarie quelle nelle quali è posto in discussione il bilancio di previsione ed il conto consuntivo.
5. Le sedute del Consiglio Provinciale sono pubbliche. Sono segrete quando si discutono questioni concernenti persone
6. La presentazione di candidature singole o su basi di lista per l'elezione o la designazione di persone in enti od Organi esterni alla Provincia o in aziende od istituzioni è accompagnata da un curriculum dei candidati.

Art.42

Funzionamento

1. Il funzionamento del Consiglio Provinciale, oltre che per legge, è stabilito da apposito regolamento da approvare entro sei mesi dall'entrata in vigore dello Statuto.
2. Il regolamento del Consiglio determina:
 - le modalità di formazione, di distribuzione e di pubblicità dell'ordine del giorno, dando in ogni caso priorità agli oggetti proposti dalla Giunta in attuazione di disposizioni di legge o della programmazione provinciale;
 - la disciplina delle sessioni ordinarie e straordinarie, delle singole sedute consiliari, i tempi, le modalità di intervento dei Consiglieri;
 - le modalità di proposizione, di deposito e di discussione delle mozioni, delle interpellanze e delle interrogazioni;
 - i tempi e le modalità di deposito degli emendamenti, prevedendo in ogni caso che gli emendamenti comportanti un aumento della spesa o una diminuzione delle entrate, siano sempre depositati in termini tali da consentire la manifestazione dei pareri e delle attestazioni previste per legge;
 - i casi e le modalità nei quali e con le quali le Commissioni consiliari permanenti

rendono un parere sulle proposte di deliberazione e sugli affari trattati dal Consiglio;

- le modalità di votazione per rendere valide le sedute e le deliberazioni;
- la tenuta del verbale e l'assistenza da parte del Segretario Generale e di funzionari dipendenti;
- le modalità di nomina o elezione, ivi compresa la presentazione di candidati, di persone in Enti e Organi esterni alla Provincia.

3. Il regolamento riserva apposite sedute, o loro frazioni, alla discussione su interrogazioni di attualità presentate da uno o più Consiglieri.

Art. 43 **Consiglieri Provinciali**

1. I Consiglieri Provinciali rappresentano l'intera Provincia ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.

2. I Consiglieri Provinciali hanno diritto di iniziativa deliberativa su ogni questione di competenza del Consiglio, e facoltà di sollecitazione alla Giunta; hanno inoltre il diritto di presentare interrogazioni, mozioni ed interpellanze secondo tempi e modalità previste nel regolamento consiliare.

3. I Consiglieri Provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici della Provincia, nonché dalle aziende ed enti dipendenti, o società a capitale pubblico maggioritario, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare ed avere copia degli atti e documenti e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa.

4. I Consiglieri sono tenuti al segreto nei casi specificati dalla legge o per quegli atti e procedimenti individuati come segreti o riservati. Inoltre essi hanno diritto ad ottenere, da parte del Presidente del Consiglio, un'adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte al Consiglio, anche attraverso l'attività della Conferenza dei Capigruppo, di cui al successivo art.44 del presente Statuto.

5. I Consiglieri Provinciali hanno diritto di percepire per la partecipazione alle riunioni di Consiglio, Commissioni Consiliari, Sottocommissioni, Conferenza dei Presidenti di Commissione, Conferenza dei Capigruppo ed Ufficio di Presidenza del Consiglio, un gettone di presenza, il cui ammontare è stabilito con deliberazione consiliare nei limiti fissati dalla legge. Ciascun Consigliere Provinciale ha diritto, su richiesta, alla trasformazione del gettone di presenza in indennità di funzione, il cui ammontare mensile non può superare il limite massimo stabilito dalla legge, sempre che tale regime di indennità comporti per l'Ente pari o minori oneri finanziari. Apposite norme regolamentari disciplinano le modalità per la corresponsione dell'indennità di funzione e le modalità per la decurtazione in caso di assenza non giustificata del Consigliere provinciale dalla sedute del Consiglio e dalle riunioni degli organismi di cui sopra.

6. Ai Consiglieri possono essere assegnate, in via temporanea o permanente, per la durata del mandato, specifiche funzioni.

7. Ai Consiglieri Provinciali é rilasciata tessera di riconoscimento a cura del Segretario Generale.

8. I Consiglieri che non intervengano a tre sedute consiliari consecutive senza trasmettere comunicazioni giustificative al Presidente del Consiglio, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Provinciale.

L'autosospensione dichiarata dal Consigliere durante una seduta del Consiglio provinciale o la mancata partecipazione alla seduta come forma di protesta personale o politica non costituisce assenza ai fini della dichiarazione di decadenza.

Il Presidente del Consiglio, a seguito dell'avvenuto accertamento della assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede per iscritto, ai sensi dell'art. 7 della L. 7 agosto 1990 n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo.

Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Presidente del Consiglio eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni dieci, decorrenti dalla data di ricevimento.

Scaduto quest'ultimo termine il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato.

Art. 44 **Gruppi consiliari**

1. I Consiglieri, secondo quanto previsto dal Regolamento del Consiglio Provinciale, possono costituirsi in gruppi e ne danno comunicazione al Presidente del Consiglio ed al Segretario Generale unitamente all'indicazione del nome del Capigruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi Capigruppo nei Consiglieri che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.

2. I Consiglieri possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti, purché tali gruppi risultino composti da almeno 2 membri.

3. E' istituita presso la Provincia la Conferenza dei Capigruppo, le cui specifiche attribuzioni, disciplina e funzionamento sono contenuti nel regolamento del Consiglio Provinciale.

4. Ai gruppi consiliari sono assicurati locali, attrezzature, risorse finanziarie e supporti organizzativi per lo svolgimento della loro attività secondo quanto disposto dal regolamento del Consiglio Provinciale.

Art. 45 **Commissioni Consiliari**

1. Il Consiglio, nell'esercizio delle proprie funzioni, si avvale di Commissioni consiliari ordinarie permanenti, costituite con criterio proporzionale nel proprio seno; ogni gruppo porta nella Commissione un numero di voti corrispondenti alla propria rappresentanza in Consiglio Provinciale. Il Consiglio istituisce, inoltre, una Commissione sulla trasparenza avente funzione di garanzia, la cui Presidenza è attribuita ad un Consigliere appartenente ai gruppi di opposizione.

2. Il Consiglio può istituire con le medesime modalità Commissioni speciali,

temporanee o permanenti, per l'esame di problemi particolari, per fini di indagini e di inchiesta su casi specifici, stabilendone la composizione, l'organizzazione, le competenze, i poteri e la durata. Possono far parte di dette Commissioni anche componenti che non rivestono la carica di Consigliere Provinciale.

3. Le Commissioni consiliari hanno facoltà propositiva nei confronti del Consiglio, di cui costituiscono articolazione, nonché facoltà di studio, di verifica e di controllo.

4. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle Commissioni di cui ai precedenti commi verranno disciplinate con apposito regolamento.

5. Le sedute delle Commissioni consiliari ordinarie permanenti sono pubbliche, salvo che gli argomenti vertano su materie definite segrete, riservate o trattino di questioni in fase di studio o attinenti ad apprezzamenti su persone, secondo regolamento.

6. Secondo i criteri e i tempi di programmazione stabiliti dal Consiglio, le Commissioni consiliari ordinarie permanenti esaminano gli argomenti all'ordine del giorno del Consiglio, e le stesse Commissioni hanno facoltà di rinvio dell'argomento alla Giunta per ulteriori approfondimenti o specificazioni.

7. Ai componenti le Commissioni consiliari spettano le indennità ed i rimborsi dovuti per legge.

8. Per la trattazione di particolari e specifici problemi trasversali, le Commissioni consiliari ordinarie permanenti possono riunirsi in seduta congiunta.

9. La delibera di istituzione delle Commissioni speciali, temporanee o permanenti, dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei Componenti del Consiglio.

Art. 46

Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio Provinciale contrario ad una proposta del Presidente della Provincia o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

2. Il Presidente della Provincia e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Presidente della Provincia, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

CAPO II: LA GIUNTA

Art. 47

Composizione e competenze

1. La Giunta é composta dal Presidente della Provincia, che la presiede, e da un numero di Assessori non superiore a dodici, di cui uno è investito della carica di Vice-Presidente.
2. La Giunta, quale organo di impulso di gestione amministrativa, collabora con il Presidente della Provincia nella amministrazione dell'Ente ed opera attraverso deliberazioni collegiali, improntando la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficacia.
3. La Giunta compie gli atti che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Presidente della Provincia, degli Organi di decentramento, del Segretario Generale, del Direttore Generale o dei Dirigenti, collabora con il Presidente della Provincia nella attuazione degli indirizzi generali del Consiglio.
4. La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità della Provincia nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio.
5. La Giunta esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti dal Consiglio, a cui riferisce annualmente sulla propria attività.

Art. 48

Nomina della Giunta

1. I componenti della Giunta, tra cui il Vice Presidente, sono nominati dal Presidente della Provincia con provvedimento da comunicare alla prima seduta del Consiglio Provinciale successivo all'elezione.
2. Gli Assessori sono scelti anche al di fuori dei componenti del Consiglio fra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere Provinciale.
3. La comunicazione di nomina della Giunta e la presentazione delle linee programmatiche non sono soggetti ai pareri di cui all'art. 53 della legge n. 142/1990.

Art. 49

Convocazione e lavori

1. La Giunta viene convocata su invito del Presidente portante l'ordine del giorno.
2. Le adunanze di regola si svolgono nella sede della Provincia ma possono svolgersi, in casi particolari e per motivate ragioni, anche in altra sede comunque nel territorio provinciale.
3. Le sedute sono presiedute dal Presidente che disciplina lo svolgimento dei lavori.
4. Il Presidente, in tale sua funzione é assistito dal Segretario che redige i verbali dell'adunanza o, in caso di sua assenza, dal vice Segretario.

5. Le sedute della Giunta sono valide con la presenza della metà dei componenti e le deliberazioni sono approvate se ottengono la maggioranza assoluta dei votanti.

6. La disciplina dei lavori della Giunta é regolata da apposito regolamento, che può determinare altresì le modalità di partecipazione per determinate materie o per particolari problemi di funzionari o esperti anche esterni all'Amministrazione stessa.

7. Gli ordini del giorno, copia delle delibere e dei verbali delle sedute vengono tempestivamente comunicati ai capigruppo consiliari.

Art. 50

Decadenza, sostituzione, revoca e dimissioni

1. In casi di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Presidente della Provincia, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio.

Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Presidente della Provincia. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Presidente della Provincia sono svolte dal Vice Presidente.

2. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente della Provincia in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione adottata ai sensi di legge.

3. Le dimissioni presentate dal Presidente della Provincia diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 1 trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio.

4. Lo scioglimento del Consiglio Provinciale determina in ogni caso la decadenza del Presidente della Provincia nonché della Giunta.

CAPO III: IL PRESIDENTE

Art. 51

Elezione e Competenze

1. Il Presidente della Provincia:

- è eletto secondo le modalità previste dalla legge;
- ha la legale rappresentanza della Provincia, anche in giudizio;
- rappresenta la Comunità Bergamasca;
- convoca e presiede la Giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché all'esecuzione degli atti.

2. In particolare, il Presidente della Provincia:

- mantiene l'unità di indirizzo politico-amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori;
- indirizza agli Assessori le direttive politiche ed amministrative in attuazione delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta nonché quelle connesse alla propria responsabilità di direzione programmatica, in ordine agli atti che riguardano la politica generale della Giunta;
- può sospendere l'adozione di atti da parte degli Assessori competenti in ordine a questioni amministrative sottoponendoli alla Giunta nella riunione immediatamente

successiva;

- promuove l'azione degli Assessori per assicurare che le aziende, i consorzi e le istituzioni svolgano la loro attività secondo gli obiettivi fissati dallo Statuto e dagli atti fondamentali del Consiglio Provinciale;
- può disporre con proprio decreto l'istituzione di particolari comitati di Assessori con il compito di esaminare in via preliminare questioni di comune competenza;
- provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti della Provincia presso Enti, Aziende ed Istituzioni;
- attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge e dai Regolamenti provinciali;
- può nominare il Direttore Generale secondo quanto previsto dalla legge e dal successivo art.57.

3. Il Presidente, inoltre, emana, salvo delega, gli atti che le leggi regionali e statali attribuiscono alla sua competenza, esercita le altre funzioni attribuite dalla legge, dallo Statuto o da regolamenti e sovrintende all'espletamento di funzioni attribuite o delegate.

4. Il Presidente promuove le forme di collaborazione previste dalla legge e dal presente Statuto.

5. Il Presidente può conferire specifiche deleghe e la firma di atti agli Assessori ed ai dirigenti nelle materie che la legge, lo Statuto o i regolamenti riservano alla sua competenza.

6. Il Presidente può essere coadiuvato da un comitato che prende il nome di Consiglio di Presidenza ed é composto dagli Assessori da lui designati, sentita la Giunta Provinciale.

7. Il Presidente svolge altresì le funzioni esercitate provvisoriamente dalla Giunta Provinciale, nelle more della disciplina regolamentare, qualora nuove leggi attribuiscono competenze alla Provincia senza che risulti individuato nella stessa legge l'Organo deputato ad esercitarle.

Art. 52 **Distintivo del Presidente**

1. Distintivo del Presidente é una fascia di colore azzurro con lo stemma della Repubblica e della Provincia, da portarsi a tracolla.

Art. 53 **Vice Presidente**

1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione.

Art. 54 **Conferimenti di incarichi speciali a Consiglieri Provinciali**

1. Il Presidente, su conforme parere della Giunta, può affidare incarichi speciali ad uno o più Consiglieri Provinciali, anche a tempo determinato.

2. Il Presidente può nominare o designare i Consiglieri Provinciali alla carica di Consigliere di Amministrazione presso Enti, Istituzioni ed Aziende, nonché presso società di capitali costituite a prevalente capitale pubblico per l'affidamento di attività e servizi di interesse pubblico.

TITOLO VI: ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 55

Organizzazione e struttura

1. L'amministrazione della Provincia deve essere informata ai seguenti principi:

a) organizzazione del lavoro non per singoli atti, ma per progetti-obiettivo e per programmi;

b) valutazione della produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascuna unità organizzativa;

c) organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti attribuiti alla Provincia.

2. Il regolamento disciplina la dotazione del personale e l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi dettando norme per la loro periodica ridefinizione, i procedimenti di costituzione, modifica ed estinzione del rapporto di impiego, la mobilità del personale, la responsabilità dei dipendenti, la durata e le modalità di prestazione dell'attività lavorativa, la garanzia del personale in ordine alle pari opportunità tra uomini e donne all'esercizio delle libertà e dei diritti fondamentali e le forme di partecipazione delle rappresentanze del personale.

Il regolamento disciplina l'attribuzione ai dirigenti di responsabilità gestionali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli Organi provinciali, fermi i poteri attribuiti ad altri Organi dalla legge e dal presente Statuto; stabilisce le modalità dell'attività di coordinamento tra il Segretario Generale, il Direttore Generale e i dirigenti.

3. Il rapporto di lavoro dei dipendenti degli Enti Locali é disciplinato dai contratti collettivi previsti dal D. L.vo n. 29/1993 e nell'organizzazione e gestione del personale la Provincia tiene conto di quanto previsto dalla contrattazione collettiva di lavoro.

4. Le Commissioni giudicatrici dei concorsi sono composte da esperti o tecnici, interni od esterni all'Ente, dotati di adeguati titolo di studio rispetto alle materie oggetto delle prove di esame.

Art. 56

Segretario Generale: competenze

1. Il Segretario Generale esercita le competenze che gli sono assegnate dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti ed assiste gli Organi della Provincia nell'azione amministrativa.

2. La ripartizione fra i dirigenti della competenza ad emanare gli atti ed i provvedimenti, ove non sia disposta da norme regolamentari, é fatta dal Segretario Generale: compete allo stesso la risoluzione dei conflitti di competenza tra i dirigenti.

3. Il Presidente, sentito il Segretario Generale, sceglie tra i dirigenti di ruolo un Vice Segretario perché sostituisca quest'ultimo in caso di vacanza, assenza o impedimento: il provvedimento va immediatamente trasmesso alla Agenzia autonoma per l'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali per i provvedimenti che le competono.

Art. 57

Direzione Generale: istituzione e competenze

1. Il Presidente della Provincia, previa deliberazione della Giunta Provinciale, può nominare, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi, il Direttore Generale che provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo e che sovrintende alla gestione della Provincia perseguendo livelli ottimali di efficienza ed efficacia secondo le direttive impartite dal Presidente della Provincia.
2. Al Direttore Generale compete in particolare la predisposizione del Piano dettagliato degli obiettivi e la proposta di Piano Esecutivo di Gestione previsti dalla legge. A tali fini al Direttore Generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti dell'Ente, ad eccezione del Segretario della Provincia.
3. Il Direttore Generale per l'esercizio delle funzioni a lui attribuite si avvale di una struttura denominata Dipartimento, il cui funzionamento è disciplinato dal regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi.
4. Il Direttore Generale è revocato dal Presidente della Provincia, previa deliberazione della Giunta Provinciale e la durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del Presidente della Provincia.
5. Le funzioni di Direttore Generale possono essere attribuite al Segretario Generale, come previsto dalla legge, nel caso in cui il Direttore Generale non sia stato nominato.

Art. 58

Atti e competenze dei dirigenti

1. Spetta ai dirigenti la direzione dei Settori e Servizi nei quali si articola la Provincia, secondo i criteri e le norme dettate dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi di lavoro, in ossequio al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli Organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita ai dirigenti. Sono dirigenti agli effetti del presente articolo coloro ai quali è affidata dal Presidente la relativa responsabilità, nel rispetto, se dipendenti, della declaratoria della qualifica o categoria di appartenenza.
2. Sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi di governo dell'ente, che si traducono in atti di gestione, denominati determinazioni.
3. Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto, fra le funzioni di indirizzo e controllo politico – amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti fra le funzioni del Segretario Generale o del Direttore Generale, nonché l'adozione degli atti ad essi attribuiti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti o in base a questi delegati dal Presidente della Provincia.
4. La ripartizione fra i dirigenti della competenza a emanare gli atti e i provvedimenti di cui ai commi precedenti, ove non disponga il regolamento, è disposta dal

Segretario Generale o, se nominato, dal Direttore Generale al quale compete la risoluzione degli eventuali conflitti tra dirigenti.

5. Dei provvedimenti adottati dai dirigenti e dal Segretario Generale ai sensi dei commi 2, 3 e 5 del presente articolo, deve essere consegnata copia al Presidente o all'Assessore delegato entro 24 ore dall'adozione.

6. L'elenco dei provvedimenti delle determinazioni dirigenziali deve essere comunicato ai Capigruppo con le stesse modalità previste per le deliberazioni di Giunta.

Art. 59

Direzione di struttura

1. Il Presidente della Provincia con atto motivato, conferisce ai dirigenti dell'Ente incarichi di direzione di Settore e/o Servizio per una durata determinata di volta in volta, secondo quanto previsto dalla legge, in relazione all'attuazione dei programmi ed al conseguimento degli obiettivi.

2. L'incarico é rinnovabile con provvedimento motivato sulla base dei risultati ottenuti.

3. La revoca dell'incarico è disposta con provvedimento motivato del Presidente, quando il livello dei risultati conseguiti risulti inadeguato.

Art. 60

Collaborazioni esterne ad alto contenuto professionale

1. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento del personale può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.

2. Il regolamento disciplinerà presupposti per il ricorso a collaborazioni esterne, i requisiti dei collaboratori, le modalità di scelta, i criteri per la determinazione del compenso e quant'altro necessario per rendere trasparente la collaborazione.

TITOLO VII: ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

Art. 61

Finanza

1. La Provincia, nell'ambito della finanza pubblica, ha autonomia fondata su risorse proprie e trasferite; ha altresì, nell'ambito della legge che la disciplina, potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe.

2. La finanza della Provincia é composta da entrate stabilite per legge. I trasferimenti erariali devono garantire i servizi locali indispensabili; le entrate fiscali devono garantire i servizi pubblici necessari per lo sviluppo della comunità; ove eccedenti, integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

Art. 62**Demanio e patrimonio**

1. La Provincia ha un proprio demanio ed un proprio patrimonio, la cui gestione é esercitata nelle forme di legge e regolamentari.
2. Tutti i beni della Provincia devono essere inventariati in conformit  alle norme vigenti.

Art. 63**Bilancio di previsione e conto consuntivo**

1. La Provincia ha un proprio bilancio di previsione ed un conto consuntivo; le modalit  attinenti alle rispettive discipline e tempi di approvazione sono stabiliti con legge dello Stato.
2. Il bilancio di previsione   corredato da una relazione previsionale e programmatica, oltre che da un bilancio pluriennale omogeneo, nella durata, a quello della Regione Lombardia. La gestione del bilancio   disciplinata da apposito regolamento di contabilit .
3. Il bilancio di previsione   approvato a maggioranza di voti dei Consiglieri assegnati.
4. Al conto consuntivo   allegata - oltre la relazione dei revisori dei conti - una relazione illustrativa della Giunta, che esprime valutazioni di efficacia della azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
5. I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilit  economica e dimostrati nel rendiconto, comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.

Art. 64**Revisori dei conti**

1. Il Consiglio Provinciale elegge il Collegio dei revisori dei conti composto da tre membri, secondo procedure, termini e modalit  di legge. I curricula dei candidati all'elezione dei Revisori dei conti devono essere depositati presso la Segreteria Generale almeno dieci giorni prima della seduta del Consiglio ove l'argomento   all'ordine del giorno. Per quanto attiene la ineleggibilit  ed alla incompatibilit , si applicano le disposizioni di cui all'art. 102 del D. Lgs. 25.02.1995 n. 77.
2. L'attivit  dei revisori   improntata all'imparzialit  e all'indipendenza, ai principi di collegamento e cooperazione tra gli Organi istituzionali e la struttura organizzativa della Provincia.
3. La collaborazione del Collegio dei revisori dei conti alla funzione di indirizzo, propria del Consiglio Provinciale, ha lo scopo di migliorare la produttivit  della spesa pubblica dell'Ente che deve rispondere sempre ai criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicit  intesi come prova dell'uso razionale dei fattori produttivi impiegati e come rapporto tra le risorse investite e i risultati raggiunti.
4. Il Collegio dei revisori dei conti, o uno di loro da questi delegato, pu  partecipare

alle sedute consiliari con facoltà di pren-dere parola, a richiesta del Presidente.

5. Il Collegio dei revisori dei conti può disporre ispezioni, acquisire documenti, notizie ed informazioni e convocare i dirigenti e il Direttore Generale.

6. Il Collegio dei revisori dei conti può disporre l'audizione dei rappresentanti della Provincia in enti, istituti o aziende alle quali la Provincia stessa eroghi un contributo o partecipi finanziariamente.

7. Apposito regolamento determina termini e modalità di funzionamento del Collegio.

Art. 65

Rapporti con gli Organi

1. Il Collegio dei revisori riferisce trimestralmente alla Giunta Provinciale oralmente e, se richiesto, con relazione scritta.

2. Il Collegio dei revisori riferisce con relazione scritta al Consiglio Provinciale in occasione dell'approvazione dei conti consuntivi e dei bilanci di previsione.

3. Il Collegio dei revisori, se richiesto, riferisce oralmente su singoli argomenti alle competenti Commissioni consiliari.

Art. 66

Controllo di gestione

1. La Provincia istituisce un ufficio di "controllo di gestione" al fine di una periodica verifica della economicità di gestione rispetto ai mezzi profusi ed agli obiettivi raggiunti, anche con riferimento a standards preventivamente determinati.

2. Il controllo di gestione prevede:

- la sistematica valutazione della efficienza e della efficacia della spesa;
- la relazione periodica dei dirigenti responsabili delle strutture di competenza sull'andamento economico/funzionale delle stesse;
- una relazione periodica della Giunta al Consiglio sui risultati del controllo di gestione.

TITOLO VIII: I REGOLAMENTI

Art. 67

Adozione, approvazione e revisione

1. La Provincia, per l'esercizio delle funzioni e per quanto stabilito dalla legge e dallo Statuto, adotta appositi regolamenti.

2. Alla approvazione di detti regolamenti dovrà procedersi entro il termine di 18 mesi dall'entrata in vigore dello Statuto o nei termini più brevi espressamente previsti dalla legge o dal presente Statuto.

3. Alla formulazione della proposta dei regolamenti presiede l'apposita Commissione consiliare.

4. Le proposte di revisione dei regolamenti sono deliberate dal Consiglio Provinciale

previo esame della Commissione consiliare.

TITOLO IX: DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 68 Regolamenti

1. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti dalla legge e dallo Statuto, restano in vigore i regolamenti vigenti, in quanto compatibili con la legge e lo Statuto.

Art. 69 Revisione dello Statuto

1. Le proposte di revisione dello Statuto, sottoposte previamente all'esame della apposita Commissione consiliare, sono esaminate secondo le modalità stabilite dal regolamento del Consiglio.

2. La revisione dello Statuto é deliberata dal Consiglio Provinciale con le procedure previste per la sua approvazione. Le proposte di revisione respinte dal Consiglio non possono essere rinnovate prima di un anno dalla reiezione.

Art. 70 Entrata in vigore

1. Il presente Statuto, composto da n. 70 articoli, entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio della Provincia.